



**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PC PORTATILI PER ALTA (FASCIA A) E ALTISSIMA (FASCIA B) MOBILITÀ A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – ID 2332
CIG [8384592035]**

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

E

ITD Solutions S.p.A., sede legale in Milano, Via Galileo Galilei n. 7, capitale sociale Euro 1.000.000,00 = i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 05773090013, P. IVA 10184840154, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Galileo Galilei n. 7, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott. Carlo Brigada, giusta poteri allo stesso conferiti da verbale del 18/03/2020 (nel seguito per brevità anche "Fornitore" o "Impresa");

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici,

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - ID 2332

Convenzione



- telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) in data 25 maggio 2020 è stato aggiudicato in lotto 2 della Convenzione ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 per la fornitura di Personal computer portatili e Tablet a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, (edizione 4) – ID 2191, per il seguente quantitativo massimo Lotto 2 - n. 17.500 (diciassettemilacinquecento) personal computer portatili alte ed altissime esigenze di mobilità.
- f) in data 27 luglio 2020, i quantitativi massimi delle apparecchiature si sono esauriti per effetto degli ordinativi effettuati dalle Amministrazioni. Pertanto, la Consip ha richiesto all'impresa Converge S.p.A. l'incremento dei quantitativi dei due quinti aggiuntivi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985. Tuttavia, l'impresa ha comunicato e documentato l'impossibilità di darvi seguito stante, da un lato, l'indisponibilità di ulteriori quantitativi di apparecchiature della tipologia (marca e modello) offerti in gara, dall'altro, impossibilità a procedere alla loro sostituzione con prodotti qualitativamente non inferiori per i vincoli posti nella documentazione di gara circa i prodotti di brand di concorrenti (indicazione AGCM n. S3726) e per le limitazioni, derivanti dalla situazione emergenziale, a instaurare nuovi rapporti commerciali con produttori alternativi. Anche tale limitato incremento è giunto ad esaurimento.
- g) ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D.L. 18/2020, *"fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- h) a tutt'oggi, persiste, in ragione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID -19, la necessità per le pubbliche amministrazioni di adottare la modalità di lavoro agile per il

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - ID 2332

Convenzione



- proprio personale espressamente manifestato da numerose pubbliche amministrazioni;
- i) le tempistiche stimate di aggiudicazione dell'edizione 4 BIS della Convenzione PC Portatili e Tablet, con particolare riferimento al nuovo lotto 2 avente oggetto corrispondente al lotto 2 della precedente edizione (ID 2191), non risultano compatibili l'esigenza di soddisfare con immediatezza il fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - j) l'art. 87 bis comma 2, prevede che: "Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, e' autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente";
 - k) la Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, procede all'affidamento della presente procedura, avente ad oggetto una Convenzione ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 avente ad oggetto la fornitura di PC Portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali descritti nel capitolato tecnico allegato al presente contratto.
 - l) che la suddetta procedura, ai sensi dell'art. 87 bis comma 2 lett. a) D.L. 18/2020, è stata affidata al Fornitore, risultato secondo in graduatoria nell'ambito del lotto 2 della Convenzione per la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, (edizione 4) – ID 2191;
 - m) che il Fornitore ha accettato:
 - di fornire apparecchiature di livello uguale o superiore (in termini di caratteristiche e funzionalità complessivamente intese) rispetto a quelle offerte dal primo miglior offerente di cui al lotto 2 della Convenzione PC portatili e Tablet edizione 4, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico e comunque dalla presente *lex specialis* di gara;
 - di eseguire le prestazioni contrattuali alle medesime condizioni economiche (in termini di prezzi unitari) offerte dal primo miglior offerente di cui al lotto 2 della Convenzione PC portatili e Tablet edizione 4;
 - n) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - ID 2332

Convenzione



Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;

- o) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- p) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico e la Lettera per richiesta di offerta, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- q) che l'Impresa ha presentato a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo il contrassegno n. 06/03102 F2YV0020 per un importo pari a € 16,00;
- r) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- s) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- t) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la lettera per richiesta di offerta, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: *l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Richiesta di offerta), l'Allegato "C" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "D" (Condizioni Generali), l'Allegato "E" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l'Allegato "F" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l'Allegato "G" (Patto di integrità), l'Allegato "H" (Nomina Responsabile Trattamento dei Dati Personali), l'Allegato "I" (chiarimenti Gara ID 2191).*

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - ID 2332

Convenzione



ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Amministrazioni o Amministrazioni contraenti:** *le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e gli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 87, comma 2, lett. a), del D.L. 18/2020;*
 - b) **Capitolato Tecnico:** *il documento di cui all'Allegato "A";*
 - c) **Condizioni Generali:** *il documento di cui all'Allegato "D";*
 - d) **Data di Accettazione:** *si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura;*
 - e) **Fornitore:** *il raggruppamento temporaneo di imprese affidatario della procedura di cui alle premesse, che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;*
 - f) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** *il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.*
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di PC Portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture:
 - fornitura di Personal Computer Portatili per basse esigenze di mobilità in

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - ID 2332

Convenzione



acquisto, rispondenti alle Caratteristiche Tecniche sistema base stabilite nei paragrafi 4.1 e 4.2 del Capitolato Tecnico e ai requisiti di conformità stabiliti nel paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico, configurati con il Sistema Operativo scelto dall'Amministrazione Contraente secondo quanto stabilito nei paragrafi 4.1.13 e 4.1.14 del Capitolato Tecnico;

- fornitura dei dispositivi/servizi opzionali di seguito stabiliti se espressamente richiesti dall'Amministrazione Contraente:
- Dispositivo Hard Disk esterno, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.1 del Capitolato Tecnico;
- Unità disco ottico, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.2 del Capitolato Tecnico;
- RAM aggiuntiva Fascia A, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.3 del Capitolato Tecnico;
- LTE, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.4 del Capitolato Tecnico;
- Port replicator/Docking Station Fascia A, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.5 del Capitolato Tecnico;
- Port replicator/Docking Station Fascia B, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.6 del Capitolato Tecnico;
- Monitor aggiuntivo, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.7 del Capitolato Tecnico;
- Estensione del servizio di assistenza e manutenzione (per ulteriori 12 o 24 mesi), con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.8 del Capitolato Tecnico;
- laddove richiesto dalle Amministrazioni Contraenti, il servizio di integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing dell'Amministrazione, come descritto nel paragrafo 6.6 del Capitolato Tecnico;

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 17.500= Personal Computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità.

3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato E; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere effettuate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388
- ID 2332

Convenzione



- dalle relative Regole di cui all'Allegato E.
5. Trovano applicazione, nell'ambito della Convenzione, le previsioni di cui all'art.106 del D.Lgs. 50/2016.
 6. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
 7. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

ARTICOLO 5

DURATA

Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di stipula. Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di 3 ulteriori mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 7 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo/importo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno la durata riportata nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) garantire che le apparecchiature ed i dispositivi e servizi opzionali forniti ai sensi della presente Convenzione abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388
- ID 2332



- realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e nei relativi Allegati;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A, di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime;
- d) manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti offerti (Personal Computer Portatili PC Portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dispositivi opzionali) ed oggetto della presente Convenzione sono originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e che, altresì, sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico; il Fornitore garantisce, altresì, che i beni forniti sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. Qualora l'Amministrazione contraente dei singoli contratti di fornitura ne faccia espressa richiesta tramite il relativo ordinativo, il fornitore aggiudicatario si impegna a fornire tutti i dati identificativi del/dei prodotto/i oggetto del contratto di fornitura stesso, necessari al fine di consentirne la codificazione NATO. Ogni informazione in merito è pubblicata sul sito internet: www.codmat.difesa.it.
4. In ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, sulla base dell'atto di nomina allegato alla presente Convenzione. Il Fornitore si impegna a rispettare quanto nello stesso previsto.

ARTICOLO 7 - PREDISPOSIZIONE APPARATI, INSTALLAZIONE, COLLAUDO E ACCETTAZIONE, RITIRO APPARECCHIATURE USATE (R.A.E.E)

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinario di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinario di Fornitura e presuppone, per sua stessa natura, anche imballaggio, trasporto, consegna "al piano", messa in esercizio, rimozione ed asporto dell'imballaggio, verifica di funzionalità delle apparecchiature, che dovranno essere effettuate a cura e spese del Fornitore.
2. La predisposizione degli apparati, di esclusiva competenza del fornitore, presuppone il trasporto e la consegna di tutti i componenti.
3. Preliminarmente all'installazione e nell'ambito del servizio di predisposizione apparati, il Fornitore dovrà configurare le apparecchiature con i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall'Amministrazione Contraente e precaricare e rendere funzionante il sistema operativo scelto dall'Amministrazione, tutto secondo quanto stabilito nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - ID 2332



4. La fornitura si intende altresì comprensiva:
 - a. delle licenze d'uso a tempo indeterminato del sistema operativo;
 - b. del/i CD-ROM/DVD-ROM per l'installazione del software e dei drivers, di cui ai paragrafi 4.1.13 e 4.2.13 del Capitolato Tecnico;
 - c. della documentazione e della manualistica tecnica e d'uso dell'hardware e del software, secondo le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché della documentazione relativa alla sicurezza delle apparecchiature;
 - d. della dichiarazione, resa dal medesimo Fornitore, attestante la corrispondenza delle apparecchiature installate ai requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico.
5. In esecuzione di ciascun Ordinato di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre l'installazione (applicabile solo per ordinativi almeno pari alle 5 unità) e la messa in esercizio, entro i seguenti termini perentori:
 - a) per Ordinati di Fornitura aventi ad oggetto il quantitativo minimo ordinabile, di cui all'art. 4, comma 3, e fino a n. 100 apparecchiature, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dell'Ordinato di Fornitura medesimo;
 - b) per Ordinati di Fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinato di Fornitura medesimo;
 - c) per Ordinati di Fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinato di Fornitura medesimo;
 - d) per Ordinati di Fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro il termine perentorio di 75 (settantacinque) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinato di Fornitura medesimo;
 - e) per ordinativi di fornitura superiori a n. 4.000 apparecchiature, entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell'ordinativo di fornitura.
6. All'atto della installazione, ove prevista, il Fornitore dovrà redigere un verbale, in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature, nonché dovranno essere indicati: la data di ricezione dell'Ordinato di Fornitura, la data dell'avvenuta installazione, il numero dell'Ordinato di Fornitura, il numero progressivo di installazione, il numero delle apparecchiature oggetto del verbale, il numero delle apparecchiature oggetto dell'Ordinato di Fornitura. Ciascuna apparecchiatura dovrà avere l'etichetta di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico.
7. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di cui al precedente comma, le apparecchiature oggetto dell'Ordinato di Fornitura verranno sottoposte a collaudo, secondo quanto stabilito nel presente atto e nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico, dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo.

Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto dell'Ordinato di

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - ID 2332

Convenzione



Fornitura, salvo il caso in cui l'Amministrazione Contraente non si sia riservata il collaudo a campione, da specificare nella comunicazione di cui sopra.

8. Il collaudo è inteso quale verifica che le apparecchiature installate – componenti hardware e programmi software forniti – siano conformi alle caratteristiche tecniche e di funzionalità richieste dalla documentazione di gara e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d'uso, pertanto il collaudo si intende positivamente superato solo se le apparecchiature oggetto della verifica risultino funzionare correttamente. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ANAC.

Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore se presente; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.

9. Con il verificarsi di due condizioni quali: *a)* l'installazione della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, nonché *b)* l'esito positivo del collaudo, la fornitura è accettata dall'Amministrazione Contraente; la data del relativo verbale di collaudo verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura; qualora quanto oggetto di Ordinativo di Fornitura sia sottoposto a consegne ripartite, ovvero a più sessioni di collaudo, per Data di Accettazione della fornitura sarà considerata la data del verbale positivo relativo alle ultime apparecchiature collaudate.
10. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna, entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, a sostituire le apparecchiature, ovvero a svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. L'Amministrazione contraente, nel caso intenda espletare il collaudo a campione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.P.C.M. n. 452/1997, ripeterà le operazioni di collaudo anche su un campione della fornitura diverso da quello già esaminato.
11. Anche il secondo collaudo verrà effettuato secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra; in caso di esito negativo di detto collaudo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 13.
12. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Consip S.p.A., l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, di verifiche delle apparecchiature installate presso le Amministrazioni Contraenti per le quali non sia stato effettuato il collaudo da parte delle Amministrazioni medesime di cui ai precedenti commi, fino ad un massimo di n. 10 (dieci) verifiche a campione (di seguito "Prime Verifiche"), effettuate dal Laboratorio di prova accreditato, scelto dal Fornitore, come descritto e secondo le modalità stabilite nel paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico, su un campione di apparecchiature consegnato all'Amministrazione Contraente.
13. A tal fine, il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388
- ID 2332

Convenzione



14. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese ed oneri: i) alla consegna del campione dell'apparecchiatura presso il Laboratorio; ii) alla riconsegna del campione sottoposto a Prima Verifica presso l'Amministrazione Contraente entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima, risultante dal relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
15. Qualora una Prima Verifica abbia esito negativo (ove per negativo si intende anche il riscontro di parziali differenze nei requisiti di prodotto fornito rispetto a quelli offerti):
 - a) la Consip S.p.A. non procederà al decremento del numero delle Prime Verifiche e potrà eseguire n. 5 (cinque) prove di conformità (di seguito, anche "Ulteriori Verifiche") sulle apparecchiature anche relative ad altri Contratti di fornitura; anche per le Ulteriori Verifiche si applica quanto stabilito nel presente atto per le Prime Verifiche;
 - b) il Fornitore è obbligato a sostituire le apparecchiature e a consegnare, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima come risultante dal relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, apparecchiature conformi alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o, comunque, stabilite nel Capitolato.
16. Inoltre e salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, qualora abbiano esito negativo almeno 3 (tre) verifiche (sia Prime Verifiche che Ulteriori Verifiche), la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, in conformità a quanto stabilito nel successivo articolo 13.
17. Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per Prime ed ulteriori Verifiche, ivi incluse quelle relative alle analisi effettuate dal Laboratorio, nonché quelle di imballaggio, trasporto e consegna dei campioni, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
18. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.
19. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/anno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta installazione della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
20. Come meglio espresso nel Capitolato tecnico, ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di ritiro dell'esistente, per apparecchiature in possesso dell'Amministrazione medesima anche prima della stipula della Convenzione.
21. Il servizio di ritiro dovrà avvenire nei tempi e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico.
22. Il fornitore dovrà osservare le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'espletamento delle attività di ritiro dei RAEE.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - ID 2332

Convenzione



23. Il Fornitore si impegna, infine, ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D.Lgs. 152/06 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/08.
24. Resta inteso che alla stregua di tutte le disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti *ex lege* gli adempimenti posti a carico del fornitore per il corretto espletamento del servizio di ritiro, l'Amministrazione è sollevata da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza del Fornitore alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti alla stessa spettanti ai sensi della normativa in argomento.

ARTICOLO 8 SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e secondo le modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito "Customer Care" telefonico dedicato, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico dedicato al servizio di "Customer Care", pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.
4. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

- ID 2332

Convenzione



in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinatori di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: *quantitativo, importo, valore di contratto, ecc.*;
- data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- data di installazione;
- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.

5. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestatati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione saranno indicati da Consip S.p.A.
6. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. postaconsip@postacert.consip.it, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, la data di cessazione dello stesso, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sulla Convenzione, ancora vigenti e/o efficaci, nonchè a comunicare la data dell'ultima fattura emessa alla scadenza dell'ultimo contratto di fornitura.

ARTICOLO 9 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Allegato C prezzi e corrispettivi.
2. In particolare:
 - a) il prezzo unitario di ciascun Personal Computer Portatile è comprensivo - oltre che dell'apparecchiatura nella sua configurazione base con il sistema operativo prescelto - di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, delle licenze d'uso a tempo indeterminato dei programmi software forniti, nonché della prestazione dei servizi connessi, ivi incluso il servizio di assistenza e manutenzione per 36 mesi a decorrere dalla Data di Accettazione e, comunque, delle ulteriori attività contrattuali;
 - b) il prezzo di ciascun dispositivo opzionale è dovuto se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer Portatile nella configurazione base ed è comprensivo di ogni

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - ID 2332



- attività di installazione e quant'altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento del medesimo dispositivo;
- c) il prezzo dell'estensione opzionale del servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 12 (dodici) ovvero 24 (ventiquattro) mesi è dovuto se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer Portatile;
 - d) il prezzo unitario di ciascuna apparecchiatura e dispositivo opzionale, è e si intende comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi e, comunque, di ogni attività necessaria per l'esatto adempimento contrattuale.
3. I corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 7, comma 9, ad eccezione dei seguenti corrispettivi di cui al precedente punto d) relativi all'estensione del servizio di assistenza e manutenzione, dovuti solo se espressamente richiesti dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura, di cui al par. 5.1.8 del Capitolato Tecnico e remunerati con canone annuo (per ogni annualità di durata del servizio) al termine del periodo di riferimento e a seguito di positiva verifica in ordine alle prestazioni effettuate.
4. I predetti corrispettivi – ad eccezione del canone annuo relativo all'estensione del servizio di assistenza e manutenzione per 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi, secondo l'opzione alternativamente prescelta all'atto dell'Ordinativo di Fornitura - saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Detti corrispettivi, in caso di consegne ripartite, saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.
5. Il corrispettivo dovuto per l'erogazione del servizio di assistenza e manutenzione opzionale per ulteriori 12 (dodici mesi), o 24 (ventiquattro) mesi, secondo l'opzione alternativamente prescelta all'atto dell'Ordinativo di Fornitura, a decorrere dalla data di scadenza del servizio standard sarà corrisposto, in unica soluzione, con fattura annuale posticipata previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni svolte.
6. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n 000018093X84 intestato al Fornitore presso Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT96V0569601600000018093X84. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

- ID 2332

Convenzione



della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

7. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
8. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
9. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell'Ordinativo di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
10. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
11. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

- ID 2332

Convenzione



12. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
13. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 6 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01%.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
15. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01%.
16. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 11 che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,01%, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
17. Si applica, l'art. 153, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 s.m.i.

ARTICOLO 10

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - ID 2332

Convenzione



ARTICOLO 11

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, installazione e messa in esercizio, di cui al precedente articolo 7, comma 4, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,6 per mille (zero virgola sei per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 7, comma 9, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,6 per mille (zero virgola sei per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni ora lavorativa di ritardo – intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le ore 8:30 e le 13:30 e le ore 14:30 e le 17:30 da lunedì a venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura, di cui al Capitolato Tecnico articolo 6.4.1, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1 per mille (zero virgola uno per mille), per ciascuna ora lavorativa di ritardo, del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (4%) stabilita per le chiamate perdute del Call Center di cui all'art. 6.3.2 del Capitolato Tecnico ovvero rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center di cui al precedente articolo 8, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00) per ogni punto, o frazione, percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), di cui al art. 6.2 del Capitolato Tecnico il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1 per mille (zero virgola uno per mille) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - ID 2332



- dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
 8. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 8 comma 3, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a 500,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
 9. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 2 e 3 del successivo articolo 17, oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
 10. Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 2 e 3 del seguente articolo 17 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.
 11. Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina a responsabile del Trattamento allegato alla Convenzione, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388
- ID 2332

Convenzione



del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo del contratto di fornitura per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno.

12. Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina allegato alla Convenzione, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo del contratto di fornitura per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno.
13. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.

ARTICOLO 12

GARANZIA

1. Il Fornitore si è impegnato a costituire idonea garanzia in favore di Consip S.p.A. nei termini e nei modi stabiliti nella Richiesta di Offerta, con validità decorrente dalla data di stipula della presente Convenzione. Tale garanzia dovrà essere costituita entro e non **oltre 15 giorni solari decorrenti dalla data di stipula della presente Convenzione o comunque il diverso termine che sarà concordato con la Consip S.p.A.**
2. La suddetta garanzia copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
4. Il Fornitore si è impegnato altresì a costituire idonea garanzia in favore delle Amministrazioni Contraenti nei termini e nei modi stabiliti nella Richiesta di Offerta, con validità decorrente

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - ID 2332

Convenzione



dalla data di stipula della presente Convenzione. Tale garanzia dovrà essere costituita entro e non **oltre 15 giorni solari decorrenti dalla data di stipula della presente Convenzione o comunque il diverso termine che sarà concordato con la Consip S.p.A.**

5. La suddetta garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dalla richiesta d'offerta.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. E' onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l'importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 10 delle Condizioni Generali. Il Garante dovrà comunicare

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - ID 2332

Convenzione



- alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
 11. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 10 delle Condizioni Generali.
 12. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
 13. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
 14. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
 15. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore si è impegnato costituire idonea garanzia nei termini e nei modi stabiliti nella Richiesta di Offerta, con validità decorrente dalla data di stipula della presente Convenzione. Tale garanzia dovrà essere costituita entro e non **oltre 15 giorni solari decorrenti dalla data di stipula della presente Convenzione o comunque il diverso termine che sarà concordato con la Consip S.p.A.**
 16. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - ID 2332

Convenzione



1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 7, comma 11 e qualora abbiano esito negativo almeno 3 verifiche (sia Prime Verifiche che Ulteriori Verifiche) ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 7 comma 16;
 - b) qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
 - c) qualora il Fornitore non rispetti quanto dichiarato ai sensi del precedente articolo 6, commi 2 e 3.
 - d) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000), ivi comprese le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura di affidamento;
 - e) in caso di esito negativo dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, effettuati dalla Consip S.p.A.;
 - f) in caso di mancata costituzione della garanzia definitiva in favore della Consip S.p.A. entro il termine di cui al precedente art. 12, comma 1;
 - g) in caso di mancata costituzione della garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni Contraenti entro il termine di cui al precedente art. 12, comma 4;
 - h) in caso di mancata costituzione della garanzia in favore della Consip S.p.a. per il pagamento delle verifiche ispettive effettuate da Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 entro il termine di cui al precedente art. 12, comma 15;
 - i) in caso di mancata operatività della polizza assicurativa di cui all'art. 16 delle Condizioni generali entro il termine di **15 giorni solari decorrenti dalla data di stipula della presente Convenzione o comunque il diverso termine che sarà concordato con la Consip S.p.A.;**
 - j) qualora il Fornitore ometta di trasmettere il PASSOE nel termine assegnato dalla Consip S.p.A. per lo svolgimento dei controlli di legge;
 - k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - l) in caso di violazione del Patto di integrità, ove esistente; trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
2. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato H alla presente Convenzione, che devono intendersi integralmente trascritte.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione **all'Autorità Nazionale anticorruzione**

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - ID 2332



nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c ter), del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 14 SUBAPPALTO

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: quota parte di tutti i servizi previsti per una quota pari al 40% dell'importo contrattuale.

Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 15

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio Generale, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 16

FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire l'apparecchiatura o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:

- a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
- b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità almeno pari a quelle da sostituire.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione,

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388
- ID 2332

Convenzione



di funzionalità e caratteristiche almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, Consip S.p.A. chiederà al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione del prodotto offerto in sostituzione comprensivo degli eventuali dispositivi opzionali entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto dichiarato “fuori produzione”. La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo. Unitamente e contestualmente al campione del prodotto offerto, il Fornitore dovrà consegnare:

(i) la documentazione attestante la conformità ai Criteri Ambientali Minimi per Pc Portatili (DM 13 dicembre 2013) disponibili sul sito http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GPP_CAM_IT.pdf di cui al paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico. In particolare costituiscono mezzi di prova appropriati per il:

Requisito 4.2.1. “Consumo Energetico”. Il rapporto di prova prodotto da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO IEC 17025, nel quale è riportato il valore di consumo energetico dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta rilasciato sulla base delle procedure di prova indicate nella Linea guida Energy Star pertinente. Il possesso di un’etichetta ambientale ISO di tipo I equivalente rispetto al criterio vale come mezzo di presunzione di conformità.

- Requisito 4.2.2. “Aggiornabilità delle componenti”: la dichiarazione dell’azienda che ha assemblato il prodotto e la documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all’utente (Manuale d’uso, altri documenti di prodotto) contenente indicazione sulle modalità di accesso, aggiornamento, e potenziamento delle componenti indicate.

Si presume conformità al requisito il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche.

Requisito 4.2.3. “Contenuto di mercurio nei monitor LCD: I prodotti in possesso dell’etichetta Ecolabel europeo, Der Blaue Engel, Nordic Swan, di un’altra etichetta ISO di tipo I equivalente rispetto al criterio o accompagnati da una relazione di prova di un organismo riconosciuto effettuata secondo lo standard IEC 62321 ed 1.0, sono presunti conformi. Sono accettati altri mezzi di prova appropriati, quali una documentazione tecnica del fabbricante.

- Requisito 4.2.4. “Emissioni sonore”: il rapporto di prova attestante il livello di potenza sonora dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta, predisposto da un organismo di valutazione della conformità, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità della norma ISO 7779 e dichiarati in conformità alla norma ISO 9296 in relazione alla riduzione delle emissioni acustiche. Si presume conformità al requisito il possesso di una eco-etichetta ISO 14024 (tipo I) rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l’acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - ID 2332

Convenzione



- Requisito 4.2.5. “Riciclabilità delle componenti”: i requisiti devono essere comprovati attraverso opportuna documentazione tecnica e manuale di disassemblaggio. I prodotti in possesso dell’etichetta Nordic Ecolabel, Der Blaue Engel, o di altre etichette ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio, si presumono conformi.
 - Requisito 4.2.6. “Manuale di istruzioni”: copia elettronica del manuale di istruzione e di un suo estratto contenente le informazioni richieste (opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia, corretto utilizzo dell’apparecchiatura). I prodotti in possesso dell’etichetta Nordic Ecolabel, Der Blaue Engel, o di altre etichette ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio, si presumono conformi.
 - Requisito 4.2.7. “Informazioni sul prodotto”: copia del materiale informativo contenente le informazioni sul consumo energetico nonché sulla potenza massima assorbita per ciascuna modalità operativa, sulle modalità di impiego dei modi di risparmio energetico dell’apparecchio, sulle modalità di ritiro e trattamento RAEE e sul servizio di assistenza e manutenzione o indicare il sito web dove lo stesso può essere consultato. I prodotti in possesso di etichetta Ecolabel europeo, Nordic Ecolabel, Der Blaue Engel, o di altre etichette ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio, si presumono conformi.
 - Requisito 4.2.8. “Requisiti dell’imballaggio”: l’offerente deve dichiarare la conformità alla normativa di riferimento. La dichiarazione dovrà eventualmente contenere indicazione sulla separazione dei diversi materiali. Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b) del criterio (almeno l’80% in peso da materiale riciclato per l’imballaggio in carta/cartone; almeno il 60% in peso da materiale riciclato per l’imballaggio in plastica) si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato (fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius).
 - Requisito 4.4.1. “Garanzia sulla disponibilità di parti di ricambio”: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa offerente.
3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, ovvero
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell’apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 17

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1 % da calcolarsi sul valore, al netto dell’IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l’acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

- ID 2332

Convenzione



La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE".
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE".

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388
- ID 2332

Convenzione



5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente avente IBAN n. INTESA-SANPAOLO IT 38 0 03069 03240 100000005558 .
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo pec dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5,

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - ID 2332

Convenzione



lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 14 settembre 2020

CONSIP S.p.A.
Ing. Cristiano Cannarsa
C.F.: CNNCST63B16H501V
Certificatore: Poste italiane
Validità: dal 19.6.18 al 18.6.21

IL FORNITORE
ITD Solutions S.p.A.
C.F.: 05773090013
Certificatore: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Validità: dal 06/03/2019 al 06/03/2022
Firma digitale: n. 19666924

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388
- ID 2332

Convenzione



Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Predisposizione apparati, installazione, collaudo, accettazione e ritiro apparecchiature usate R.A.E.E.); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Garanzia); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 17 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 18 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, lì 14 settembre 2020

IL FORNITORE

ITD Solutions S.p.A.

C.F.: 05773090013

Certificatore: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Validità: dal 06/03/2019 al 06/03/2022

Firma digitale: n. 19666924

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'acquisto di personal computer portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - ID 2332

Convenzione